# UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
# UNITRE
# UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - APS

# SEDE DI SARONNO VA

# STATUTO

*Approvato dalla Assemblea dell'1 settembre 2023*

**Art. 1 – Denominazione – Sede - Durata**

1) E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore - la Sede locale dell'UNITRE di SARONNO, (VA), aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età- APS - UNITRE – Università delle Tre Età – Rete Associativa.
2) L'Associazione locale assume la denominazione di "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÁ - UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' – APS - SEDE DI SARONNO, (VA)" con sede nel Comune di SARONNO, VA.
3) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo è l'Organo deputato a deliberarne il trasferimento.
4) L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 2 – Riconoscimento**

L'Associazione, avendo ottenuto in data 20 maggio 1994 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE APS ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

**Art. 3 – Finalità e attività**

1) L'Associazione, quale associazione di promozione sociale(APS), svolge in via principale ed in favore dei propri Associati- come previsto dall'art. 4 del CTS - attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In particolare le finalità dell'Associazione sono quelle previste dall'articolo 5 del CTS e dall'art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
   - aprirsi al sociale e al territorio;

- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale finalizzate ad educare, formare e informare;
- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- promuovere la ricerca;
- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere".

2) L'Associazione realizza, in modo prevalente, le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
   f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
   i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
   l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.Lgs 117/17.
La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

**Art. 4 – Adesioni**

1) Le adesioni all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
2) Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
4) L'ammissione viene annotata nel **L**ibro degli Associati.
   L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il

richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
6) Con l'iscrizione all'Associazione locale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

**Art. 5 – Associati - diritti e doveri**

1) Sono Associati:
   a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo dell'Associazione;
   b) Gli Associati onorari,scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza dell'Associazione;
   c) Gli Associati docenti e collaboratori che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
   d) Tutti coloro che chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività.
2) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale dell'Associazione.
   a) Hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
   b) Hanno diritto all'elettorato passivo, decorsi 6 mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
3) Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni e per indegnità, quest'ultima è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dalla prima Assemblea generale degli Associati.

**Art. 6 – Organi della Associazione**

Sono Organi dall'Associazione:
a) L'Assemblea degli Associati;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) L'Organo di Controllo, se previsto.

**Art. 7–Volontari e attività di volontariato**

1) Il Volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
   Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
   Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dall'associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.

2) I Volontari possono anche essere associati. La docenza è considerata attività di volontariato.
3) I Volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17

**Art. 8– Composizione e competenze dell'Assemblea**

1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale annuale.
2) L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati: il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo i cui componenti possono essere eletti anche fra i non associati. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
3) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
4) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
5) L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato a mezzo posta elettronica, sms o lettera, come comunicazione personale, indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno e con un avviso in bacheca, esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissata.
6) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero egli associati presenti o per delega.
7) Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17, come stabilito dal regolamento e possono essere previste e attuate modalità di voto on line o per posta.
   L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti
8) L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:
   a) elegge le cariche associative;
   b) ha facoltà di eleggere un Presidente Onorario che può partecipare alle attività degli Organi dell'Associazione con voto consuntivo;
   c) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
   d) approva il rendiconto gestionale, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo.
   e) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa nazionale. Può stabilire quote diversificate per alcune categorie o condizioni di Associati come da regolamento;
   f) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
   g) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;

h) delibera, in presenza di ricorso avverso alle determinazioni del direttivo, sulla eventuale esclusione dei soci;
i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

9) L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, 50%+1 degli associati e delibera con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:
   a) modifiche statutarie;
   b) scioglimento dell'Associazione, ai sensi del successivo art. 20 del presente statuto.

**Art. 9 – Consiglio Direttivo**

1) Il Consiglio Direttivo è composto da:
   a) Il Presidente;
   b) Uno o due Vicepresidenti, di cui uno Vicario;
   c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice;
   d) Il Segretario;
   e) Il Tesoriere;
   f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.
2) Al Consiglio Direttivo compete:
   a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi e i Consiglieri
   b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa nazionale;
   c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
   d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
   e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
   f) elaborare proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea Straordinaria, e approvare i Regolamenti previsti;
   g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
   h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
   i) curare l'attuazione delle iniziative programmate.

3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

**Art. 10 – Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha il compito di:

a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d) conferire, in accordo con il Consiglio Direttivo,incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.
e) Ha facoltà di conferire/revocare procure per la gestione e l'utilizzo dei conti intestati alla sede.
f) Il Presidente esercita l'ordinaria amministrazione anche per l'accensione e l'utilizzo di conti e/o depositi intestati all'Associazione con firma singola.

**Art. 11 – Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, in questo caso ha potere di utilizzo dei conti correnti intestati all'Associazione con firma abbinata al Tesoriere.

**Art. 12 – Il Direttore dei Corsi**

Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica dell'Associazione e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori formulati dal Consiglio Direttivo, nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.

**Art. 13 – Il Segretario**

1) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente.
2) Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 19.
3) Coordina il lavoro dei Volontari della Segreteria
4) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

**Art. 14 – Il Tesoriere**

1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione.
2) Provvede alla compilazione del Rendiconto Gestionale conforme agli schemi di bilancio ai sensi del CTS da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea**,** entro120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3) Redige la relazione finanziaria che accompagna il Rendiconto Gestionale illustrandola ai competenti Organi Collegiali.

4) Il tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione

**Art. 15 – Organo di Controllo**

1. L'Organo di Controllo, se previsto in conformità agli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/17, viene eletto dall'Assemblea degli Associati, anche al di fuori dei propri componenti, fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/17.
2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo svolge tutte le attività previste dagli artt. 30e 31 del D.Lgs. 117/17;
4. Ha durata triennale e può sempre essere rieletto.
5. I componenti l'Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono essere invitati ad assistere alle sedute dello stesso**.**

**Art. 16 – Rendiconto Gestionale**

1) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo.
2) E' fatto obbligo di redigere un Rendiconto Gestionale, Consuntivo e Preventivo, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3) Il rendiconto deve essere conforme agli schemi di bilancio ai sensi del CTS.
4) L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017**.** Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

**Art. 17– Patrimonio**

1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
   a) dalle quote sociali;
   b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
   c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17;
   d) da rimborsi per convenzioni;
   e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
   f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.

   Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

**Art. 18 – Gratuità delle prestazioni**

1. Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

**Art.19 – Libri Sociali**

1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
   a) libro degli Associati;
   b) registro dei Volontari;
   c) libro verbali Assemblea degli Associati;
   d) libri verbali Consiglio Direttivo;
   e) relazioni Organo di Controllo, a cura dell'organo stesso.
2) Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella sede dell'Associazione dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

**Art. 20– Scioglimento dell'Associazione**

1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei presenti.
2) Il Patrimonio residuo viene devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, alla Associazione Nazionale delle Università della terza età, o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.
3) In caso di scioglimento dell'Associazione, i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

**Art. 21 – Norme finali**

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo Settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

**Registrato dall'Agenzia delle Entrate il 21 settembre 2023 N. 1073 serie 3**